

**ECC.MA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
PRESSO IL CONSIGLIO D'EUROPA**

STRASBURGO

**OSSERVAZIONI EX ART.36 CO. 2° CONV. EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO**

Nell'interesse della Associazione di volontariato Kataneconomie, C.F. 93124720876 con sede in Catania, via Enrico Pantano n. 57, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Calogero Cittadino, giusta atto costitutivo Rep. n. 78466 del 23.01.2004 del Dott. Las Casas Barbaro notaio in Catania, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Castiglione con studio in Catania (95127), Via G. D'Annunzio n. 220, (Italia), giusta procura allegata,

NEL GIUDIZIO

proposto dal Governo Italiano per il riesame della sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 3 novembre 2009 nel procedimento n. 30814/06 R.G. (Lautsi c/ Repubblica Italiana)

PREMESSE

Con una richiesta diretta contro la Repubblica Italiana, in data 27.07.2006, la sig.ra Soile Lautsi, cittadina italiana, investiva la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora innanzi Corte Europea), in virtù dell'art. 34 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (d'ora innanzi Convenzione), adducendo che l'esposizione del crocifisso nell'aula della scuola pubblica frequentata dai figli, imposta da una norma dello Stato, concretasse un'ingerenza incompatibile con la libertà di pensiero e di

religione e con il diritto a un'istruzione e ad un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche.

La domanda faceva seguito all'esperimento di un'azione giudiziale che l'interessata aveva avviato dinanzi al Giudice nazionale.

La vicenda processuale può riassumersi brevemente come segue:

in un primo tempo la sig.ra Lautsi aveva impugnato davanti al T.A.R. del Veneto una deliberazione del Consiglio d'Istituto della scuola frequentata dai suoi bambini (Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre di Abano Terme), con cui si era deciso di lasciare affissi i crocifissi nelle aule scolastiche.

Secondo la ricorrente, il provvedimento con cui era stata decisa l'affissione dei crocifissi nelle aule scolastiche avrebbe violato principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano, oltre che quello sancito dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il ministero della Pubblica Istruzione, che con la Direttiva n.2666 aveva raccomandato ai direttori delle scuole di esporre il crocifisso, si costituiva parte nella procedura sostenendo che la decisione di esporre il crocifisso si basava sull'art. 118 del **Decreto Regio n. 965 del 30.04.1924** e sull'art. 119 del **Decreto Regio n. 1297 del 26.04.1928** (disposizioni precedenti alla Costituzione italiana e agli accordi con la Santa Sede).

Il T.A.R. Veneto investiva la Corte Costituzionale del giudizio di legittimità costituzionale delle due disposizioni invocate dal Ministero, al fine di verificarne la compatibilità con i principi costituzionali invocati dall'interessata.

La Corte, tuttavia, senza entrare nel merito della questione sottoposta, dichiarava inammissibile la stessa, con Ordinanza del 15.12.2004 n.389, in quanto le norme del cui controllo di legittimità costituzionale era stata investita non erano leggi dello Stato, ma regolamenti che non avevano forza di legge e, come tali, sottratti al sindacato di costituzionalità, essendo rimesso alla giurisdizione del Giudice nazionale amministrativo il sindacato sulla legittimità delle norme regolamentari.

Infine, il T.A.R. Veneto, avendo ritenuto vigenti e legittime le norme regolamentari in questione, respingeva il ricorso proposto dalla Lautsi, nel manifestato convincimento che il crocifisso fosse allo stesso tempo il simbolo della storia e della cultura italiana, e quindi dell'identità italiana, e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza come pure della laicità dello Stato.

La sentenza veniva appellata dall'interessata dinanzi al Consiglio di Stato, che ne confermava le conclusioni, respingendo peraltro la tesi sostenuta dalla Lautsi, secondo cui le norme regolamentari adottate dal Ministero a fondamento della legittimità degli atti ivi impugnati fossero state abrogate.

Quindi, sul presupposto che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche costituisca conseguenza di un obbligo derivante dalle citate disposizioni nazionali, la sig.ra Lautsi ha adito la Corte Europea chiedendo la condanna dello Stato Italiano che, attraverso l'imposizione di tale obbligo, avrebbe violato gli articoli 2 del protocollo n.1 e 9 della Convenzione.

La Corte, con sentenza del 3 novembre 2009 ha dichiarato il ricorso ammissibile ed accertata la violazione da parte dello Stato Italiano del combinato disposto dell'art. 2 del protocollo n.1 e dell'art. 9 della Convenzione lo ha condannato al pagamento della somma di € 5.000,00 dovuta per il danno morale subito dalla ricorrente.

MOTIVI

La decisione della Corte Europea di cui viene chiesto il riesame si fonda evidentemente sul presupposto che esisterebbero nell'ordinamento italiano due norme e, cioè, l'art. 118 del R.D. 965/24 (per la scuola media) e l'art. 119 R.D. 1297/28 (per la scuola elementare), che prevederebbero come obbligatoria l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Norme siffatte, secondo la Corte, proprio in quanto impositive di quell'obbligo, violerebbero il principio di libertà delle convinzioni religiose e l'obbligo dello Stato di garantire una diffusione oggettiva, critica e pluralistica dell'insegnamento.

Ora, al di là delle considerazioni sulle quali la Corte Europea ha maturato il convincimento espresso circa i valori rappresentati dal "crocifisso" e, di conseguenza, la compatibilità dell'obbligo di esposizione dello stesso con i fondamentali principi della Convenzione di cui s'è detto, giova tuttavia notare che, nella fattispecie, deve invece contestarsi proprio la configurabilità di un presupposto essenziale per la pronuncia di condanna a carico dello Stato cui la Corte perviene, non potendosi condividere la tesi aprioristica (seppur verosimilmente derivata dai convincimenti in precedenza espressi dai Giudici nazionali al riguardo) secondo cui le

richiamate disposizioni di cui agli articoli 118 del R.D. 965/24 e 119 del R.D. 1297/28 sarebbero ancora in vigore.

Al riguardo è opportuno notare che il regolamento di cui al Regio Decreto n **965/24** era stato a suo tempo emanato per introdurre nell'ordinamento scolastico dell'istruzione media una disciplina di esecuzione e dettaglio della normativa primaria (R.D. n. 1054/23) con cui era stato disciplinato proprio l'Ordinamento dell'Istruzione media.

A sua volta, anche il Regio Decreto n.**1297/28** era stato a suo tempo emanato per introdurre nell'ordinamento scolastico dell'istruzione elementare la disciplina di esecuzione e dettaglio della normativa primaria (R.D. n. 577/28) con cui era stato disciplinato l'Ordinamento dell'Istruzione elementare.

Ciascuna delle citate normative primarie disciplinavano in maniera complessiva il rispettivo ordinamento scolastico.

Entrato in vigore il Testo Unico in materia di Istruzione di cui al D. Lgs. 297/94, con cui è stato dato un nuovo assetto complessivo agli ordinamenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, deve ritenersi evidentemente che i corpi normativi che in precedenza regolamentavano (per quanto d'interesse) gli ordinamenti dell'istruzione elementare e media siano ormai incompatibili con la nuova disciplina e, per tale motivo, non potrebbe non ritenersi che, anche ai sensi dell'art. 676 del medesimo Testo Unico 297/94, gli stessi siano da ritenere abrogati, in quanto, non potendosi certo ammettere la contemporanea vigenza di due distinti corpi normativi

volti ad una disciplina generale dell'identica materia, non potrebbe che concludersi sulla loro reciproca incompatibilità.

E tale implicita abrogazione, evidentemente, non rimane impedita dal tenore del citato art. 676 del T.U., che, infatti, ha fatto salve le disposizioni di legge ivi non trasfuse solo in quanto compatibili con il nuovo T.U. .

Orbene, se si conviene sul fatto che le norme di legge sugli ordinamenti generali dell'istruzione media ed elementare di cui ai RR.DD. 1054/23 e 577/28 sono ormai abrogate, non può del pari non convenirsi sul fatto che sarebbe veramente incongruo ritenere che continuino invece a mantenere efficacia le norme regolamentari che di quelle costituivano specificazione e dettaglio, la cui sorte, evidentemente, non può che seguire quella delle fonti normative di riferimento.

Non appare per contro corretta la tesi seguita dai giudici nazionali italiani, da cui la Corte Europea sembra aver desunto la certezza della perdurante vigenza delle norme regolamentari in questione nell'ordinamento italiano, secondo cui, viceversa, gli articoli 118 e 119 di cui è questione dovrebbero ritenersi espressamente mantenuti in vigore in quanto, non essendo di per sé stessi incompatibili con le altre disposizioni del T.U. n. 297/94 (che nulla prevede al riguardo), sarebbero stati fatti salvi dall'art. 676 del medesimo T.U., che espressamente mantiene in vigore le norme ivi non incluse che non siano contrarie o incompatibili con lo stesso.

Infatti, si consideri che, come puntualizzato in precedenza dalla stessa Corte Costituzionale, la clausola di salvezza di cui all'art. 676 in

parola riguarda solo le disposizioni legislative e non anche quelle regolamentari, dato che solo le prime sono riunite e coordinate nel T.U in conformità alla delega di cui all'art.1 L. 121/91, come sostituito dall'art. 1 L 126/93 (cfr. Ordinanza Corte Cost.15.12.2004 n. 389).

E poiché, come precisato, le disposizioni di cui ai più volte citati articoli 118 e 119 in questione hanno indubbia natura regolamentare, non appare corretta l'affermazione che quelle norme possano ritenersi espressamente mantenute in vigore dall'art. 676 *de quo*.

Di conseguenza, escluso che le norme in questione siano state fatte salve per le ragioni di cui sopra, sarebbe veramente illogico ritenere che le stesse possano essere sopravvissute all'abrogazione delle norme primarie di cui costituivano esecuzione, abrogazione che, si ribadisce, deve invece ritenersi avvenuta per tali norme (**aventi forza di legge**) datane l'incompatibilità con il nuovo assetto ordinamentale della materia.

Costituisce ovvio corollario della tesi esposta che la ormai intervenuta abrogazione **degli articoli 118 e 119 in questione rende evidentemente inconfigurabile il presupposto di fatto fondamentale che ha indotto la Corte Europea a pronunciare la condanna dello Stato Italiano in quel giudizio, dal momento che, in mancanza di una norma impositiva dell'obbligo di esporre il crocifisso, non è dato sapere quale sia la disposizione dell'ordinamento giuridico che possa porsi in contrasto con i principi ed i diritti tutelati dalla Convenzione Europea, né, di**

conseguenza, quale violazione alla Convenzione stessa possa essere stata commessa dallo Stato Italiano.

D'altro canto, è appena il caso di notare, in conclusione, che, per converso, allo Stato non potrebbe farsi carico di emanare una disposizione che vieti espressamente l'esposizione del Crocifisso, giacché anche una siffatta norma si porrebbe a sua volta in contrasto con l'art. 9 della Convenzione che assicura invece la libertà di manifestazione delle proprie convinzioni religiose; ciò perché la neutralità dello Stato, così come non ammette l'imposizione di un obbligo, non potrebbe parimenti consentire alcun divieto, costituendo entrambi gli aspetti una compressione del medesimo diritto tutelato.

Nella vicenda da cui trae origine la questione in argomento, premessa -per quanto detto- l'inesistenza di norme legislative che impongano o di contro vietino l'affissione dei crocifissi nelle aule scolastiche, la decisione di esporre i simboli religiosi all'interno della scuola è frutto di una libera scelta operata dal competente organismo di governo dell'istituto frequentato dai figli della Signora Lautsi, nell'ambito del principio fondamentale -riconosciuto e tutelato nell'ordinamento italiano- dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei principi sopra richiamati.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve pertanto escludersi la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 del protocollo n.1 e 9 della Convenzione da parte dello Stato Italiano.

Catania – Strasburgo 18 gennaio 2010

Avv. Concetta Castiglione

Dott. Calogero Cittadino